



Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

A.S. 1721

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1721
Titolo:	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	20
Commissione competente :	XIV Unione Europea
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso d'esame in commissione

Contenuto

Il disegno di legge governativo è stato presentato in prima lettura al Senato della Repubblica. Si compone di **20 articoli** e di un **Allegato A**, il quale contiene l'elenco delle direttive europee da recepire.

L'**articolo 1** delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento delle direttive e per dare attuazione agli altri atti dell'Unione Europea di cui agli articoli da 3 a 20 e all'allegato A.

Gli schemi dei decreti legislativi in esame sono trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste dai decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse.

L'**articolo 2** delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 234/2012. Fra questi si segnalano la previsione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali e di illeciti amministrativi, sanzionate con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a tre anni.

L'**articolo 3** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 (direttiva sui servizi di media audiovisivi, "Direttiva SMAV").

L'**articolo 4** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

L'**articolo 5** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L'**articolo 6** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 (Direttiva ECN Plus), che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.

L'**articolo 7** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

L'**articolo 8** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici.

L'**articolo 9** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

L'**articolo 10** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878, per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.

L'**articolo 11** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'**articolo 12** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

L'**articolo 13** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014.

L'**articolo 14** delega al Governo l'emanazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e detta specifici principi e criteri direttivi.

L'**articolo 15** demanda al Governo di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio,, e al regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione.

L'**articolo 16** delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale e detta specifici principi e criteri direttivi.

L'**articolo 17** delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria e detta specifici principi e criteri direttivi.

L'**articolo 18** delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersecurity, del regolamento (UE) 2019/881,

relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »); detta, inoltre, specifici principi e criteri direttivi.

L'**articolo 19** demanda al Governo di adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE; detta, inoltre, specifici principi e criteri direttivi.

L'**articolo 20** prevede che il Governo adotti, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'articolo in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2019/1238](#). Il regolamento istituisce il prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP), un prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea; detta, inoltre, specifici principi e criteri direttivi.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale, previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) ed o) nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute, ordinamento della comunicazione; produzione di energia; alimentazione (articolo 117, terzo comma) e la materia di competenza residuale regionale agricoltura.

In tal senso il testo già prevede:

- **all'articolo 14**, nell'ambito della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili, un principio di delega (comma 2, lettera c) che prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione di misure d'urgenza in materia di sanità animale;
- **all'articolo 15**, nell'ambito della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, e al regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione, uno specifico principio e criterio direttivo (comma 2, lettera f) per facilitare, previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, l'acquisto di dispositivi dall'estero.

Al riguardo, si segnala che **l'articolo 1** delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento delle direttive e per dare attuazione agli altri atti dell'Unione Europea di cui agli articoli da 3 a 20 e all'allegato A; tra le direttive inserite nell'allegato A, *si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al recepimento della direttiva 2019/520 in materia di telepedagogio stradale, della direttiva 2019/1158 in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare, della direttiva 2019/1161 in materia di promozione dei veicoli puliti;*

Inoltre:

- **l'articolo 4** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
- **l'articolo 5** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- **l'articolo 7** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
- **l'articolo 18** delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »); detta, inoltre, specifici principi e criteri direttivi;
- **l'articolo 19** demanda al Governo di adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE; detta, inoltre, specifici principi e criteri direttivi.

Con riferimento a tali norme, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi


Senato: Nota breve n. 218

Camera: Nota Questioni regionali n. 113

5 agosto 2020

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0113